



Provincia di Campobasso

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 13-03-2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIDUALI INDIVISIBILI T.A.S.I. PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 21:00 e in continuazione, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.:

CODAGNONE ANGELO	P	DE VITA Pina	P
CARBONE VINCENZO	A	COCCAGNO GABRIELE	P
D'AMORE LUCIO	P	SANTILLO FLAVIANO	A
DISCENZA MARCO	A	CAPPIELLO ADAMO	P
SIMIELE PIERINO	A	TRONCA MICHELE	A
MANTINO ANTONIO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Onnembo Carlo.

Il Dott. CODAGNONE ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”;

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

➤ per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);

➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;

➤ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 in data 26.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TA.S.I. per l'anno di imposta 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto di confermare le aliquote TA.S.I. per l'anno di imposta 2019, con un gettito annuo stimato in € 50.000,00;

Visti i seguenti costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito TA.S.I.:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 40.500,00
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA	€ 39.900,00
MANUTENZIONE STRADE	€ 5.500,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 2.500,00
SGOMBERO NEVE	€ 5.000,00
PROTEZIONE CIVILE	€ 600,00
BIBLIOTECA	€ 0,00
ATTIVITA' CULTURALI	€ 12.000,00
TOTALE	€ 106.000,00

a fronte di un gettito di € 50.000,00 (copertura 47,17 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamato il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 da parte degli Enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, con votazione unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di confermare ed approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote della TA.S.I.:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Altri immobili (incluse le aree edificabili)	2,50 per mille

Di stimare in € 50.000,00 il gettito della TA.S.I. per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Di stabilire in € 106.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura (47,17 %) è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella tabella indicata in premessa;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Di pubblicare le aliquote TA.S.I. sul sito internet del Comune;

Di dichiarare con separata votazione unanime il presente deliberato immediatamente esecutivo;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 28-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Onnembo Carlo**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-02-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Onnembo Carlo**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CODAGNONE ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Onnembo Carlo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazioni N. **103**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 19-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guerrera Michele

È copia conforme all'originale.
Lì, 19-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Onnembo Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-03-2019 al 03-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 senza reclami.

Lì, 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Onnembo Carlo

ESECUTIVITÀ

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 13-03-2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 14-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Onnembo Carlo